

FOGLIO INFORMATIVO

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

CARTA DEBIT BUSINESS

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banco BPM S.p.A.

Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM

Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano. Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona

Telefono Sede Legale: 02.77.001. Telefono Sede Amministrativa: 045.86.75.111

Sito Internet: www.bancobpm.it. E-mail: contattaci@bancobpm.it

Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 8065 e all'Albo dei Gruppi Bancari

CHE COS'E' LA CARTA DI DEBITO

Debit Business è una carta di debito per professionisti e aziende, utilizzabile per operazioni di pagamento e di prelievo di contante connesse con l'**attività professionale e aziendale**.

La carta consente al Titolare di effettuare, in Italia e all'estero, tramite il Circuito Internazionale il cui marchio è riportato sulla carta, prelievi di contante e pagamenti, presso gli sportelli automatici (A.T.M.) abilitati e presso le apparecchiature elettroniche (P.O.S.) convenzionate. L'utilizzo per pagamenti e prelievi produce un addebito immediato sul conto corrente di regolamento della carta.

La carta è utilizzabile entro il limite costituito dal saldo disponibile del conto corrente e, inoltre, entro gli specifici limiti indicati nel contratto. I limiti di utilizzo sono i seguenti:

Importo Mensile Per Prelevamenti e Pagamenti	massimo 10.000 €
Importo Giornaliero Per Pagamenti	massimo 10.000 €
Importo Giornaliero Per Prelevamenti	massimo 3.000 €
Importo Giornaliero Per Prelevamenti Presso ATM di Terzi	500 €
Importo per Singolo Prelevamento Presso ATM di Terzi	250 €
Importo per Singolo Prelevamento Presso ATM Banco BPM	800 €
Importo per Pagamento Contactless Senza Autenticazione Forte/PIN	50 €

Le operazioni di prelievo e di pagamento con la Carte di debito sono addebitate sul conto corrente sul quale il Titolare è autorizzato ad operare.

L'utilizzo della Carta è consentito, di norma, al Titolare, mediante la digitazione del codice personale segreto (P.I.N.) associato alla carta, che deve essere custodito con ogni cura e deve restare segreto. Tale codice non deve essere indicato sulla carta, né conservato insieme a quest'ultima, né riportato in qualsivoglia forma su cellulari o altri supporti. In alcuni casi è utilizzabile mediante la sola apposizione della firma sulla memoria di spesa predisposta dall'Esercente. In altri casi è utilizzabile mediante semplice inserimento della carta nelle apparecchiature POS, presso alcune tipologie di esercenti quali, a titolo esemplificativo, caselli autostradali e parcheggi a pagamento.

La carta Debit Business consente di fare pagamenti anche in modalità contactless, con il semplice avvicinamento della carta alle apparecchiature POS idonee a rilevarne i dati a distanza, senza l'inserimento della carta. Presso tali esercenti convenzionati, individuabili attraverso apposite vetrofanie, il Titolare avvicina la Carta ad un lettore "contactless" munito di schermo che indica l'importo della transazione. Un apposito segnale conferma che la transazione si è completata.

Questi pagamenti:

- se hanno importo pari o inferiore a 50 euro, possono essere effettuati senza digitazione del PIN e senza firma dello scontrino;
- se hanno importo superiore a 50 euro sono convalidati mediante la digitazione del PIN o la firma dello scontrino.

La carta può essere utilizzata anche in forma digitalizzata su smartphone e altri dispositivi abilitati, all'interno dei principali wallet digitali, secondo le indicazioni contenute nelle Istruzioni Operative, disponibili sul sito e presso le agenzie della Banca.

La Carta di Debito inoltre permette di consultare saldo e movimenti del conto corrente ed effettuare il versamento di contante e assegni presso i gli sportelli automatici della Banca abilitati.

La durata della Carta è riportata sul fronte della carta stessa. La carta in scadenza può essere sostituita su iniziativa del Cliente sottoscrivendo un nuovo contratto.

Servizi accessori

Debit Business offre i seguenti servizi accessori:

- Spending Control, con cui il Titolare della carta può circoscrivere liberamente le possibilità di utilizzo della carta
- PIN View, per visualizzare in tempo reale il PIN della carta
- PIN Change, per modificare il PIN della carta
- Polizza assicurativa multirischi,
- Invio di messaggi informativi (SMS e notifiche) in merito all'utilizzo della carta,

Blocco della carta: il numero di blocco per furto e smarrimento è il seguente: 800 15 16 16 dall'Italia, mentre dall'estero è +39 02 34980 020.

Principali rischi

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- utilizzo fraudolento da parte di terzi della Carta e del P.I.N., nel caso di smarrimento e sottrazione, con conseguente possibilità di utilizzo da parte di soggetti non legittimati. Pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia della Carta e del P.I.N., nonché la massima riservatezza nell'uso del medesimo P.I.N.; nei casi di smarrimento e sottrazione il cliente è tenuto a richiedere immediatamente il blocco della Carta, secondo le modalità contrattualmente previste.
- in caso di necessità, per motivi di sicurezza, ovvero nel caso di sospetto utilizzo fraudolento o non autorizzato, la Banca può procedere al blocco della carta avvisando il titolare prima del blocco, qualora possibile, o immediatamente dopo.

Nota: le voci elencate sotto non comprendono eventuali spese reclamate direttamente da Banche terze e applicate in fase di prelievo o pagamento.

CONDIZIONI ECONOMICHE

CARTA DEBITO BUSINESS CONDIZIONI

Spese

- | | |
|--------------------------|---------|
| ▪ spese emissione | 30,00 € |
| ▪ canone carta (annuale) | 30,00 € |

▪ modalita' di addebito del canone	annuale posticipato
Commissioni	
▪ prelievo di contante c/o atm stessa banca in italia	0,00 €
▪ prelievo di contante c/o atm altra banca area euro	2,10 €
▪ numero operazioni prelievo contante area euro esenti	0
▪ prelievamento atm su altre banche (area extra euro)	2,10 €
▪ prelievo in valuta non euro	2,0000 %
▪ pagamento in valuta non euro	2,0000 %
Valute	
▪ addebito prelievo atm	data operazione
▪ addebito pagamento pos presso negozi convenzionati	data operazione
Informazioni particolari	
▪ frequenza di invio del documento di sintesi	minima annuale
▪ spese per elaborazione ed invio trasparenza in forma cartacea	0,95 €
▪ spese per elaborazione ed invio trasparenza in forma elettronica	0,00 €

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il Titolare ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento, dandone comunicazione scritta alla banca e restituendo la carta, nonché ogni altro materiale in precedenza consegnato. La banca si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento nei termini e con le modalità stabilite per il recesso dal rapporto di conto corrente a cui integralmente si rimanda per la relativa disciplina. Il Titolare è tenuto a restituire immediatamente la carta, nonché ogni altro materiale in precedenza consegnato.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

15 giorni lavorativi a decorrere dalla data di riconsegna da parte del titolare. Tale tempistica non ha effetto nel caso in cui il titolare del rapporto non provveda a sanare eventuali posizioni debitorie irregolari.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- a mezzo lettera con consegna a mano (a fronte del rilascio di "ricevuta") presso una delle filiali del Gruppo BANCO BPM;
- a mezzo lettera con invio tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Banco BPM S.p.A.
Gestione Reclami - Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi
- a mezzo web, attraverso la sezione "Contattaci" – "Reclami" del sito internet:
www.bancobpm.it
- a mezzo posta elettronica scrivendo a: reclam@bancobpm.it

- a mezzo posta elettronica certificata scrivendo a: reclami@pec.bancobpmspa.it

La Banca è tenuta a rispondere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, entro i seguenti termini:

- entro 15 giornate operative dalla data di ricevimento, se il reclamo è relativo a servizi di pagamento (Normativa PSD2). In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il cliente otterrà una risposta definitiva entro 35 giornate operative dalla data di ricevimento del reclamo;
- entro 60 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari o a servizi di investimento
- entro 45 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a contratti e servizi assicurativi (es. polizze assicurative per cui la Banca ha svolto l'attività di intermediario ad esclusione delle polizze del ramo III – unit linked e index linked – e del ramo V – di capitalizzazione – trattate come servizi d'investimento).

L'impegno della Banca è comunque quello di formulare una risposta nei tempi più rapidi possibili.

Qualora il Cliente non avesse ricevuto risposta entro i termini previsti o se non si ritenesse soddisfatto dell'esito del reclamo potrà:

A. in caso di controversie inerenti ad operazioni e servizi bancari e finanziari

1. ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF):

- se l'operazione o il comportamento contestato è successivo alla data dell'1.1.2009;
- nel limite di Euro 200.000 se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro;
- se sia stato presentato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria.

Il ricorso all'ABF è tuttavia possibile se una procedura di conciliazione o mediazione non va a buon fine o se è stata avviata dall'intermediario e il cliente non vi ha aderito.

Il ricorso all'ABF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori, ovvero di procuratore.

Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti, che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito internet dell'ABF e sulla pagina iniziale del sito internet dell'intermediario. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il

sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia, oppure a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito www.conciliatorebancario.it nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

B. in caso di controversie inerenti a servizi e prodotti di investimento:

1. ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF):

- se il cliente è retail;
- se la richiesta ha valore non superiore ad Euro 500.000;
- sia stato avanzato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito, o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria;
- se la controversia riguardi la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari.

Il ricorso all'ACF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. E' esclusa la possibilità di ricorso all'ACF se la controversia ha ad oggetto danni che non sono conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento o della violazione da parte della Banca degli obblighi sopra citati o danni di natura non patrimoniale.

Le decisioni dell'ACF non sono vincolanti per le parti, che possono comunque ricorrere all'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito web dell'ACF e dell'intermediario stesso, nonché su due quotidiani a diffusione nazionale.

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito <https://www.acf.consob.it>

2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito www.conciliatorebancario.it nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti alle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

C. in caso di controversie inerenti a contratti e servizi assicurativi:

Dopo aver presentato un reclamo in materia di intermediazione assicurativa, se insoddisfatto dell'esito o se dopo 45 giorni non avesse ricevuto risposta dalla Banca, il cliente può rivolgersi:

- all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all'IVASS, e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito www.ivass.it
- ad altro Organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia; l'elenco degli Organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

Maggiori informazioni sull'argomento potranno essere acquisite da tutta la clientela, consultando anche i siti:

www.consob.it

www.bancaditalia.it

www.giustizia.it

ed i seguenti regolamenti:

- Regolamento Conciliatore Bancario Finanziario
- Regolamento dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie.

Il Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori (di seguito, il "Regolamento sull'ODR"), ha istituito una piattaforma europea (di seguito, la "Piattaforma Online Dispute Resolution" o "Piattaforma ODR") che agevola la risoluzione extragiudiziale delle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi online tra un consumatore residente nell'UE e un professionista stabilito nell'UE. Più precisamente, la Piattaforma ODR consiste in un sito web interattivo a cui consumatori e professionisti possono accedere gratuitamente e che si interfaccia direttamente con gli organismi di risoluzione alternativa delle controversie nazionali. Oltre a fornire informazioni generali sulla risoluzione extragiudiziale delle

predette controversie contrattuali, la Piattaforma ODR consente alla clientela di avviare e gestire online la procedura di reclamo avanti l'Organismo ADR prescelto mediante la compilazione di apposito modulo elettronico (a cui verrà acclusa la relativa documentazione a supporto). Pertanto, fermo restando quanto sopra indicato, il Cliente che sia "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie aventi ad oggetto servizi e/o prodotti venduti dalla Banca online, può rivolgersi all'Organismo ODR prescelto anche presentando reclamo tramite la Piattaforma ODR. A tal fine, il Cliente può consultare il sito della Piattaforma <https://ec.europa.eu/consumers/odr/>

LEGENDA

A.T.M.	Acronimo inglese (Automatic Teller Machine) indica lo sportello automatico per il prelievo del denaro contante, comunemente detto "sportello bancomat".
Blocco carta	Operazione finalizzata a impedire l'utilizzo della carta da parte di terzi, in caso di furto, smarrimento, o in presenza di sospetto utilizzo fraudolento. Il blocco viene normalmente disposto dal Titolare tramite telefonata a un numero verde dedicato. Nei casi in cui, al furto o allo smarrimento, dovesse far seguito l'esecuzione di operazioni non autorizzate dal Titolare, dovrà essere sporta denuncia di quanto accaduto alle Autorità competenti.
P.I.N.	Acronimo inglese (Personal Identification Number) che identifica il codice segreto utilizzabile per autorizzare il pagamento sui terminali POS, per il prelievo di contante e per le altre operazioni informative o dispositive su ATM.
P.O.S.	Acronimo inglese (Point of Sale) utilizzato per identificare i terminali che consentono di effettuare l'acquisto/vendita di beni e servizi mediante l'utilizzo di una carta di pagamento.

PROMOZIONI

CARTA DEBIT BUSINESS OFFERTA A DISTANZA – VALIDA DAL 22 FEBBRAIO 2023 FINO AL 31 DICEMBRE 2024

Promozione riservata alle nuove sottoscrizioni della carta Debit Business effettuate tramite Offerta a Distanza. L'offerta prevede "Spese Emissione" pari a 0,00 €.